Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2025/0232(COD)

EMENDAMENTI
27 - 113

Progetto di relazione
Liesbet Sommen
(PE781.362v01-00)

Modifica della direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis

Proposta di direttiva
(COM(2025)0418 – C10-0180/2025 – (2025)0418(COD))

Emendamento 27
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro e garantire lo stesso livello minimo di protezione in tutta l'Unione, sono necessari aggiornamenti periodici della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. I valori limite di esposizione professionale dovrebbero essere stabiliti o rivisti alla luce delle informazioni disponibili, comprendenti prove scientifiche e dati tecnici aggiornati, e dovrebbero basarsi su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e dei fattori di fattibilità. Tali informazioni ***dovrebbero*** comprendere***, se possibile,*** i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e i pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS)[5].	(1) Per migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro e garantire lo stesso livello minimo di protezione in tutta l'Unione, sono necessari aggiornamenti periodici della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. I valori limite di esposizione professionale dovrebbero essere stabiliti o rivisti alla luce delle informazioni disponibili, comprendenti prove scientifiche e dati tecnici aggiornati, e dovrebbero basarsi su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e dei fattori di fattibilità. Tali informazioni ***devono*** comprendere i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e i pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS)[5].
[3] Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).	[3] Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
[4] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del	[4] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
[5] Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).	[5] Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Or. en

Emendamento 28
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro e garantire lo stesso livello minimo di protezione in tutta l'Unione, sono necessari aggiornamenti periodici della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. I valori limite di esposizione professionale dovrebbero essere stabiliti o rivisti alla luce delle informazioni disponibili, comprendenti prove scientifiche e dati tecnici aggiornati, e dovrebbero basarsi su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e dei fattori di fattibilità. Tali informazioni	(1) Per migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro e garantire lo stesso livello minimo di protezione in tutta l'Unione, sono necessari aggiornamenti periodici della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. I valori limite di esposizione professionale dovrebbero essere stabiliti o rivisti alla luce delle informazioni disponibili, comprendenti prove scientifiche e dati tecnici aggiornati, e dovrebbero basarsi su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e dei fattori di fattibilità. Tali informazioni

dovrebbero comprendere, se possibile, i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e i pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS)[5].

dovrebbero comprendere, se possibile, i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e i pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS)[5]. ***Qualora non fosse possibile includere tali pareri, la proposta di modifica di tale direttiva dovrebbe indicarne chiaramente i motivi.***

[3] Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

[4] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

[5] Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

[3] Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

[4] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

[5] Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Or. en

Emendamento 29
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero mantenere una pari protezione per tutti i lavoratori e agevolare il rispetto, da parte delle PMI, comprese le microimprese, degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Le PMI, comprese le microimprese, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, dispongono di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate. Gli Stati membri dovrebbero pertanto monitorare gli effetti dell'attuazione della presente direttiva sulle PMI, comprese le microimprese, e riferire in merito agli stessi, in particolare per quanto riguarda eventuali compiti amministrativi indebiti, al fine di garantire che esse non siano colpite in modo sproporzionato e dispongano della capacità finanziaria e amministrativa per ottemperare agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Misure specifiche, come il sostegno finanziario e tecnico, potrebbero aiutare le PMI, comprese le microimprese, in tale contesto.

Or. en

Emendamento 30
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze ***o*** miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria	(2) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze ***e*** miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria

1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], nonché le sostanze, le miscele ***o*** i procedimenti di cui all'allegato I della direttiva stessa. Devono essere fornite solide prove scientifiche per qualsiasi nuova aggiunta all'elenco delle sostanze, delle miscele e dei procedimenti di cui a tale allegato I per dimostrare che tali sostanze, miscele e procedimenti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE, sulla base di fonti scientifiche valide disponibili quali l'ECHA, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi nazionali, prestando particolare attenzione alla letteratura pubblicata su ***tale sostanza sottoposta*** a valutazione inter pares.	1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], nonché le sostanze, le miscele ***e*** i procedimenti di cui all'allegato I della direttiva stessa. Devono essere fornite solide prove scientifiche per qualsiasi nuova aggiunta all'elenco delle sostanze, delle miscele e dei procedimenti di cui a tale allegato I per dimostrare che tali sostanze, miscele e procedimenti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE, sulla base di fonti scientifiche valide disponibili quali l'ECHA, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi nazionali, prestando particolare attenzione alla letteratura pubblicata su ***tali sostanze, miscele e procedimenti sottoposti*** a valutazione inter pares***. Rimane fondamentale che la Commissione acceleri la procedura di valutazione delle sostanze, delle miscele e dei procedimenti pericolosi, nell'ottica di fissare valori limite di esposizione professionale per un maggior numero di essi e garantire il massimo livello di protezione dei lavoratori***.
[6] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).	[6] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
	Or. en

Emendamento 31
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze ***o*** miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], nonché le sostanze, le miscele ***o*** i procedimenti di cui all'allegato I della direttiva stessa. Devono essere fornite solide prove scientifiche per qualsiasi nuova aggiunta all'elenco delle sostanze, delle miscele e dei procedimenti di cui a tale allegato I per dimostrare che tali sostanze, miscele e procedimenti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE, sulla base di fonti scientifiche valide disponibili quali l'ECHA, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi nazionali, prestando particolare attenzione alla letteratura pubblicata su ***tale sostanza sottoposta*** a valutazione inter pares.	(2) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze ***e*** miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], nonché le sostanze, le miscele ***e*** i procedimenti di cui all'allegato I della direttiva stessa. Devono essere fornite solide prove scientifiche per qualsiasi nuova aggiunta all'elenco delle sostanze, delle miscele e dei procedimenti di cui a tale allegato I per dimostrare che tali sostanze, miscele e procedimenti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE, sulla base di fonti scientifiche valide disponibili quali l'ECHA, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi nazionali, prestando particolare attenzione alla letteratura pubblicata su ***tali sostanze, miscele e procedimenti sottoposti*** a valutazione inter pares.
[6] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).	[6] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
	Or. en

Emendamento 32
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Per gli agenti mutageni e la maggior parte degli agenti cancerogeni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Sebbene la fissazione di valori limite di esposizione sul luogo di lavoro per gli agenti cancerogeni e mutageni nella direttiva 2004/37/CE non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce nondimeno a ridurre significativamente i rischi derivanti da tale esposizione mediante l'approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi adottato in tale direttiva. Al fine di garantire la piena trasparenza sui livelli di rischio residui e di evitare il fraintendimento secondo cui i valori limite di esposizione professionale siano sinonimo di sicurezza o assenza di danni, sul sito internet dell'agenzia EU-OSHA[1 ter] è disponibile un elenco di rischi residui associati ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti cancerogeni previsti dalla suddetta direttiva e dalla direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].
	[1 bis] Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj).
	[1 ter] https://osha.europa.eu/it/legislation/directive/directive-200437ec-carcinogens-or-mutagens-work
	Or. en

Motivazione

La prima parte, fino a "adottato in tale direttiva", è tratta dall'orientamento generale del Consiglio, mentre la seconda parte offre concretamente una maggiore trasparenza per i lavoratori interessati.

Emendamento 33
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) I lavoratori possono essere più esposti e più vulnerabili a diversi tipi di sostanze a seconda del loro genere. È pertanto essenziale che la dimensione di genere sia presa in considerazione negli studi scientifici e nei pareri del RAC, dell'ECHA e del CCSS. La rappresentanza di uomini e donne varia da una professione all'altra. Mentre gli uomini sono più presenti nelle professioni con un'elevata esposizione a determinate sostanze pericolose, come i vigili del fuoco, le donne sono sovrarrapresentate nel settore infermieristico, ostetrico e in quello delle pulizie, e sono potenzialmente più esposte a determinate sostanze pericolose o agenti biologici. È pertanto importante tenere conto della vulnerabilità legata al genere nel fissare i limiti di esposizione professionale, garantendo nel contempo la piena partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 34
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Un gran numero di sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE non ha ancora valori limite di esposizione professionale a livello dell'Unione e, con l'attuale ritmo di valutazione scientifica e di fissazione dei valori limite, gli obiettivi del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 non possono essere raggiunti. Nella dichiarazione di La Hulpe del 16 aprile 2024 si è dichiarata l'importanza di accelerare la definizione di norme minime relative alle sostanze pericolose e promuovere l'evoluzione verso la loro sostituzione, con particolare attenzione alla prevenzione dei tumori professionali. Nel parere 6-21 del 26 maggio 2020, il CCSS ha espresso preoccupazione per l'accordo sul livello dei servizi tra l'ECHA e la DG EMPL in seno alla Commissione, considerando che l'ECHA può essere incaricata di elaborare un massimo di cinque pareri scientifici e/o studi esplorativi per i limiti di esposizione professionale (OEL) ogni anno. Inoltre, il CCSS ha esortato la Commissione a trovare con urgenza una soluzione che consenta di aumentare la capacità di elaborazione dei pareri scientifici per le sostanze chimiche prioritarie. In aggiunta, in una lettera congiunta del 5 marzo 2024, i ministri di Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia hanno sottolineato che il processo di elaborazione dei pareri scientifici e di proposta di nuovi valori limite di esposizione professionale deve essere accelerato, anche aumentando la capacità scientifica e amministrativa di tutti gli organismi dell'Unione coinvolti, in particolare l'ECHA. Hanno altresì chiesto che tali priorità ricoprano una posizione centrale nel prossimo quadro

strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e che i lavori abbiano inizio già durante l'attuale ciclo strategico. È pertanto necessario intensificare gli sforzi a livello dell'Unione per accelerare l'individuazione, la valutazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale al fine di garantire un elevato livello di protezione dei lavoratori e promuovere la produttività, l'attrattiva dell'occupazione e un'economia sostenibile dell'Unione. Di conseguenza, all'ECHA e alla DG EMPL della Commissione dovrebbero essere assegnate risorse maggiori al fine di aumentare il numero di sostanze trattate nelle future modifiche della direttiva 2004/37/CE.

Or. en

Motivazione

Viene evidenziato il problema della lenta fissazione del limite di esposizione. Le prime revisioni della direttiva CMRD hanno riguardato 11-13 sostanze per revisione, le ultime solo 3-5. Il presente emendamento suggerisce di tornare al precedente ritmo ambizioso.

Emendamento 35
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Talune sostanze oggetto della direttiva 2004/37/CE sono utilizzate in settori di importanza strategica per l'Unione. Nonostante il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche, sia un obiettivo fondamentale, è altresì essenziale garantire che tutti i lavoratori ricevano un livello elevato e comparabile di protezione contro i rischi per la salute connessi all'esposizione professionale. A tale

riguardo, il processo di fissazione dei valori limite di esposizione professionale tiene conto non solo di considerazioni scientifiche e sanitarie, bensì anche di aspetti socioeconomici, il che in alcuni casi giustifica la fissazione di periodi transitori. Per alcune sostanze, il CCSS può raccomandare di prendere in considerazione ulteriori revisioni per consentire, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, tecniche e socioeconomiche, l'adozione di soluzioni che garantiscano un livello di protezione più strettamente allineato a livelli accettabili di rischio per la salute dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 36
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'IARC ha classificato i fumi di saldatura come "cancerogeni per l'uomo" (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo lo studio preliminare dell'ECHA[7], i fumi di saldatura sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla loro possibile pericolosità per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Affrontare tale assenza di classificazione dei fumi di saldatura a livello dell'Unione garantirebbe una maggiore chiarezza giuridica in termini	(3) L'IARC ha classificato i fumi di saldatura come "cancerogeni per l'uomo" (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo lo studio preliminare dell'ECHA[7], i fumi di saldatura ***risultanti dalla saldatura e da processi che generano fumi in modo analogo*** sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura ***e di altro tipo***, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla loro possibile pericolosità per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Affrontare tale assenza di

di applicazione della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, in linea con il parere del CCSS[8], includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi ***di saldatura*** contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

classificazione dei fumi di saldatura a livello dell'Unione garantirebbe una maggiore chiarezza giuridica in termini di applicazione della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, in linea con il parere del CCSS[8], includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a fumi ***di saldatura e*** derivanti da processi ***che generano fumi in modo analogo,*** contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Tale parere del CCSS ha inoltre individuato la necessità di ulteriori misure per ridurre gli effetti sulla salute dell'esposizione al particolato risultante dai fumi di saldatura e da altre fonti, compresa la fissazione di un limite generale di polveri a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio[8 bis]. Parimenti, nel suo parere del 22 settembre 2023 sui fumi di saldatura, il CCSS ha fortemente raccomandato l'elaborazione di orientamenti relativi a tali fumi. Oltre agli orientamenti esistenti, quali gli orientamenti per gli ispettori nazionali del lavoro su come affrontare i rischi per la salute derivanti dai fumi di saldatura [8 ter] elaborati dal comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro nel 2018, ulteriori orientamenti basati sui più recenti dati scientifici potrebbero essere fondamentali per assistere gli ispettori del lavoro e le imprese, in particolare le PMI, comprese le microimprese, nel garantire il rispetto della voce relativa ai fumi di saldatura di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE. Tali orientamenti potrebbero servire a promuovere, tra l'altro, un elevato livello minimo di protezione comune per tutti i lavoratori esposti ai fumi di saldatura in tutti gli Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione attribuisca priorità alla valutazione dell'utilità di ulteriori***

orientamenti nel contesto della valutazione dell'attuale quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dello sviluppo dell'eventuale quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2027.

[7] ECHA (2022), Scoping Study report for evaluation of limit values for welding fumes and fumes from other processes that generate fume in a similar way at the workplace, disponibile all'indirizzo: report_welding_fumes_en.pdf (europa.eu)

[8] CCSS (2023), Opinion on introducing work involving exposure to fumes from welding processes containing substances that meet the criteria for CMR category 1A/1B set out in Annex I to the CLP Regulation, Doc. 006/23, disponibile all'indirizzo: ACSH Adopted opinion Welding fumes 22.09.23-EN.pdf (europa.eu)

[7] ECHA (2022), Scoping Study report for evaluation of limit values for welding fumes and fumes from other processes that generate fume in a similar way at the workplace, disponibile all'indirizzo: report_welding_fumes_en.pdf (europa.eu)

[8] CCSS (2023), Opinion on introducing work involving exposure to fumes from welding processes containing substances that meet the criteria for CMR category 1A/1B set out in Annex I to the CLP Regulation, Doc. 006/23, disponibile all'indirizzo: ACSH Adopted opinion Welding fumes 22.09.23-EN.pdf (europa.eu)

[8 bis] Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

[8 ter] Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (2018), "Guidance for National Labour Inspectors on addressing health risks from Welding Fume" (Orientamenti per gli ispettorati del lavoro nazionali sui rischi sanitari dei fumi di saldatura). Disponibile all'indirizzo: https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-504782b47c79/library/2997b89a-1fbd-4f35-9874-9a9b5ea1a403?p=1&n=-1&sort=name_ASC

Or. en

Emendamento 37
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'IARC ha classificato i fumi di saldatura come "cancerogeni per l'uomo" (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo lo studio preliminare dell'ECHA[7], i fumi ***di*** saldatura sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla loro possibile pericolosità per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Affrontare tale assenza di classificazione dei fumi di saldatura a livello dell'Unione garantirebbe una maggiore chiarezza giuridica in termini di applicazione della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, in linea con il parere del CCSS[8], includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a fumi derivanti ***da processi di*** saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.	(3) L'IARC ha classificato i fumi di saldatura come "cancerogeni per l'uomo" (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo lo studio preliminare dell'ECHA[7], i fumi ***risultanti dalla*** saldatura ***e da altri processi che generano fumi in modo analogo sul luogo di lavoro,*** sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla loro possibile pericolosità per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Affrontare tale assenza di classificazione dei fumi di saldatura a livello dell'Unione garantirebbe una maggiore chiarezza giuridica in termini di applicazione della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, in linea con il parere del CCSS[8], includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a fumi derivanti ***dalla*** saldatura ***e da processi che generano fumi in modo analogo,*** contenenti sostanze ***o miscele*** che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Nel suo parere sui fumi di saldatura, il CCSS ha inoltre raccomandato ulteriori misure per ridurre gli effetti sulla salute causati dall'esposizione al particolato risultante***

	dai fumi di saldatura e da altre fonti, compresa la fissazione di un limite generale di polveri a norma della direttiva 98/24/CE. Inoltre il CCSS ha fortemente raccomandato l'elaborazione di ulteriori orientamenti sui fumi di saldatura da aggiungere agli attuali. Ulteriori orientamenti, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, potrebbero essere utili per assistere meglio gli ispettori del lavoro e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le microimprese, nel garantire il rispetto della voce relativa ai fumi di saldatura di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE. Tali orientamenti potrebbero servire a promuovere, tra l'altro, un elevato livello minimo di protezione comune per tutti i lavoratori esposti ai fumi di saldatura in tutti gli Stati membri.
[7] ECHA (2022), Scoping Study report for evaluation of limit values for welding fumes and fumes from other processes that generate fume in a similar way at the workplace, disponibile all'indirizzo: report_welding_fumes_en.pdf (europa.eu)	[7] ECHA (2022), Scoping Study report for evaluation of limit values for welding fumes and fumes from other processes that generate fume in a similar way at the workplace, disponibile all'indirizzo: report_welding_fumes_en.pdf (europa.eu)
[8] CCSS (2023), Opinion on introducing work involving exposure to fumes from welding processes containing substances that meet the criteria for CMR category 1A/1B set out in Annex I to the CLP Regulation, Doc. 006/23, disponibile all'indirizzo: ACSH Adopted opinion Welding fumes 22.09.23-EN.pdf (europa.eu)	[8] CCSS (2023), Opinion on introducing work involving exposure to fumes from welding processes containing substances that meet the criteria for CMR category 1A/1B set out in Annex I to the CLP Regulation, Doc. 006/23, disponibile all'indirizzo: ACSH Adopted opinion Welding fumes 22.09.23-EN.pdf (europa.eu)
	Or. en

Emendamento 38
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'IARC ha classificato i fumi di saldatura come "cancerogeni per l'uomo" (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo lo studio preliminare dell'ECHA[7], i fumi di saldatura sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla loro possibile pericolosità per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Affrontare tale assenza di classificazione dei fumi di saldatura a livello dell'Unione garantirebbe una maggiore chiarezza giuridica in termini di applicazione della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, in linea con il parere del CCSS[8], includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.	(3) L'IARC ha classificato i fumi di saldatura come "cancerogeni per l'uomo" (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo lo studio preliminare dell'ECHA[7], i fumi di saldatura sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla loro possibile pericolosità per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Affrontare tale assenza di classificazione dei fumi di saldatura a livello dell'Unione garantirebbe una maggiore chiarezza giuridica in termini di applicazione della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, in linea con il parere del CCSS[8], includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***È inoltre opportuno adottare ulteriori misure, raccomandate anche dal parere del CCSS, quali la fissazione di un limite generale di polveri nella direttiva 98/24/CE e l'elaborazione di orientamenti sui fumi di saldatura per specificare più dettagliatamente le disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE. Inoltre, per ridurre i fumi di saldatura e migliorare la protezione dei lavoratori, la Commissione dovrebbe promuovere le migliori prassi***

esistenti e sostenere gli scambi tra gli Stati membri.

[7] ECHA (2022), Scoping Study report for evaluation of limit values for welding fumes and fumes from other processes that generate fume in a similar way at the workplace, disponibile all'indirizzo: report_welding_fumes_en.pdf (europa.eu)

[8] CCSS (2023), Opinion on introducing work involving exposure to fumes from welding processes containing substances that meet the criteria for CMR category 1A/1B set out in Annex I to the CLP Regulation, Doc. 006/23, disponibile all'indirizzo: ACSH Adopted opinion Welding fumes 22.09.23-EN.pdf (europa.eu)

[7] ECHA (2022), Scoping Study report for evaluation of limit values for welding fumes and fumes from other processes that generate fume in a similar way at the workplace, disponibile all'indirizzo: report_welding_fumes_en.pdf (europa.eu)

[8] CCSS (2023), Opinion on introducing work involving exposure to fumes from welding processes containing substances that meet the criteria for CMR category 1A/1B set out in Annex I to the CLP Regulation, Doc. 006/23, disponibile all'indirizzo: ACSH Adopted opinion Welding fumes 22.09.23-EN.pdf (europa.eu)

Or. en

Emendamento 39
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Nel suo parere del 22 settembre 2023 sui fumi di saldatura, il CCSS ha fortemente raccomandato l'elaborazione di orientamenti relativi a tali fumi. Oltre agli orientamenti esistenti, quali gli orientamenti per gli ispettori nazionali del lavoro su come affrontare i rischi per la salute derivanti dai fumi di saldatura 8 ter elaborati dal comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro nel 2018, ulteriori orientamenti basati sui più recenti dati scientifici possono essere fondamentali per assistere gli ispettori del lavoro e le imprese, in particolare le PMI, comprese le microimprese, nel garantire il rispetto della voce relativa ai fumi di saldatura di cui all'allegato I della direttiva

2004/37/CE. Tali orientamenti potrebbero servire a promuovere, tra l'altro, un elevato livello minimo di protezione comune per tutti i lavoratori esposti ai fumi di saldatura in tutti gli Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione attribuisca priorità alla valutazione dell'utilità di ulteriori orientamenti nel contesto della valutazione dell'attuale quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dello sviluppo dell'eventuale quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2027.

Or. en

Emendamento 40
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per il cobalto e i suoi composti inorganici è prevedibile che a breve termine ***sarà*** difficile rispettare un valore limite di 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e di 0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale dovrebbero applicarsi i valori limite di 0,02 mg/m³ (frazione inalabile) e di 0,0042 mg/m³ (frazione respirabile).	(6) Per il cobalto e i suoi composti inorganici è prevedibile che a breve termine ***possa essere*** difficile rispettare un valore limite di 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e di 0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile ***esclusivamente con misure tecniche e organizzative, sebbene il rispetto del valore limite sia comunque raggiungibile, ricorrendo, come ultima risorsa, all'uso di dispositivi di protezione individuale***. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale dovrebbero applicarsi i valori limite di 0,02 mg/m³ (frazione inalabile) e di 0,0042 mg/m³ (frazione respirabile). ***I datori di lavoro che utilizzano il cobalto e i suoi composti inorganici sul luogo di lavoro devono adoperarsi per cercare attivamente processi sostitutivi durante il periodo di transizione al fine di consentire alternative più sicure nel lungo termine e rispettare i valori limite entro i termini***

previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 41
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per il cobalto e i suoi composti inorganici è prevedibile che a breve termine sarà difficile rispettare un valore limite di 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e di 0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale dovrebbero applicarsi i valori limite di 0,02 mg/m³ (frazione inalabile) e di 0,0042 mg/m³ (frazione respirabile).	(6) Per il cobalto e i suoi composti inorganici è prevedibile che a breve termine sarà difficile rispettare un valore limite di 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e di 0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale dovrebbero applicarsi i valori limite di 0,02 mg/m³ (frazione inalabile) e di 0,0042 mg/m³ (frazione respirabile). ***Il CCSS raccomanda inoltre che, al più tardi 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione disponga dei risultati di uno studio che valuti la fattibilità di un'ulteriore riduzione del limite di esposizione professionale (OEL) respirabile a un livello corrispondente a un rischio residuo di 4: 10000 e che verifichi la necessità di un'ulteriore riduzione della frazione inalabile. Ciò consente di acquisire esperienza con i valori limite di esposizione professionale di 10 µg/m3 per la frazione inalabile e di 2,5 µg/m3 per la frazione respirabile. Tale studio dovrebbe tenere conto del parere del CCR del 2022 e di eventuali nuove informazioni pertinenti. Sulla base dei risultati di tale studio, il CCSS raccomanda alla Commissione di proporre senza indugio, se del caso, le necessarie modifiche relative al cobalto e ai suoi composti inorganici.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è tratto dalla raccomandazione del CCSS sul cobalto. Sottolinea il consenso del CCSS a ridurre ulteriormente l'OEL nel tempo. Ciò è in contrasto con la proposta del relatore di rendere permanente il periodo di transizione. La "Metodologia che stabilisce valori limite basati sul rischio per gli agenti cancerogeni privi di soglia" (pag. 6) della Commissione sottolinea che l'OEL massimo (ossia 1:4000, OEL equivalente suggerito dal relatore) dovrebbe essere possibile solo nei periodi di transizione e non dovrebbe essere vincolante in modo permanente per l'emendamento 3 del relatore.

Emendamento 42
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per il cobalto e i suoi composti inorganici è prevedibile che a breve termine sarà difficile rispettare un valore limite di 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e di 0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale dovrebbero applicarsi i valori limite di 0,02 mg/m³ (frazione inalabile) e di 0,0042 mg/m³ (frazione respirabile).	(6) Per il cobalto e i suoi composti inorganici è prevedibile che a breve termine sarà difficile rispettare un valore limite di 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e di 0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale dovrebbero applicarsi i valori limite di 0,02 mg/m³ (frazione inalabile) e di 0,0042 mg/m³ (frazione respirabile). ***Alcuni settori possono incontrare difficoltà nel rispettare i limiti di esposizione professionale (OEL). In questi settori è necessario utilizzare apparecchi di protezione delle vie respiratorie per garantire che i lavoratori siano adeguatamente protetti.***

Or. en

Emendamento 43
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Conformemente al parere del CCSS, entro 13 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, si raccomanda alla Commissione di disporre dei risultati di uno studio che valuti la fattibilità di un'ulteriore riduzione dell'OEL respirabile a un livello corrispondente a un rischio residuo di 4:10000 e che verifichi la necessità di un'ulteriore riduzione della frazione inalabile. Ciò consentirebbe di acquisire esperienza con gli OEL di 10 µg/m3 per la frazione inalabile e di 2,5 µg/m3 per la frazione respirabile. Tale studio dovrebbe tenere conto del parere del RAC 2022 e di eventuali nuove informazioni pertinenti. Sulla base dei risultati di tale studio, si raccomanda alla Commissione di proporre, se del caso e senza indugio, le modifiche e gli adeguamenti necessari per quanto riguarda il cobalto e i suoi composti inorganici.

Or. en

Emendamento 44
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per le miscele di IPA è prevedibile che per alcuni settori sarà difficile rispettare un valore limite di 0,00007 mg/m³ (misurato come benzo(a)pirene) nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale dovrebbe applicarsi il valore limite di 0,00014 mg/m³ (misurato come benzo[a]pirene). Tale periodo transitorio dovrebbe essere limitato ai settori seguenti: a) fonderie di acciaio e ferro, che	(8) Per le miscele di IPA è prevedibile che per alcuni settori sarà difficile rispettare un valore limite di 0,00007 mg/m³ (misurato come benzo(a)pirene) nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale dovrebbe applicarsi il valore limite di 0,00014 mg/m³ (misurato come benzo[a]pirene). Tale periodo transitorio dovrebbe essere limitato ai settori seguenti: a) fonderie di acciaio e ferro, che

comprendono i fabbricanti di ferroleghe; b) fabbricanti di alluminio; c) fabbricanti di elettrodi di carbonio e di grafite; d) cokerie; e) distillazione di catrame fossile; f) fabbricanti di prodotti refrattari; g) saldatura di binari ferroviari; h) altri processi metallurgici non ferrosi; e i) fusione di metalli.	comprendono i fabbricanti di ferroleghe; b) fabbricanti di alluminio; c) fabbricanti di elettrodi di carbonio e di grafite; d) cokerie; e) distillazione di catrame fossile; f) fabbricanti di prodotti refrattari; g) saldatura di binari ferroviari; h) altri processi metallurgici non ferrosi; e i) fusione di metalli. ***I datori di lavoro che utilizzano miscele di IPA sul luogo di lavoro nell'ambito di tali settori devono adoperarsi per cercare attivamente processi sostitutivi durante il periodo transitorio al fine di consentire alternative più sicure nel lungo termine e rispettare il valore limite nei tempi previsti dalla presente direttiva. Inoltre, tale periodo transitorio non dovrebbe essere interpretato come giustificazione di un ritardo nella prevenzione per i lavoratori di altri settori interessati da miscele di IPA, quali i vigili del fuoco e i servizi di emergenza.***
	Or. en

Emendamento 45
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'isoprene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. È dunque opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC[1 bis] e del CCSS, stabilire un valore limite di esposizione professionale nel lungo termine di 8,5 mg/m³ (3 ppm).

[1 bis] ***https://echa.europa.eu/it/oels-activity-list/-/substance-rev/62301/term***

Or. en

Emendamento 46
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'isoprene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. È dunque opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC e del CCSS, stabilire un valore limite di esposizione professionale nel lungo termine di 8,5 mg/m³ (3 ppm).

Or. en

Emendamento 47
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) L'esposizione a breve termine o singola all'isoprene può causare irritazione al naso, alla gola e ai polmoni e può portare a sintomi come mal di testa o vertigini. L'esposizione cronica ed elevata può provocare il cancro al fegato ma anche anemia, degenerazione dell'epitelio olfattivo e degenerazione della sostanza bianca del midollo spinale. Sebbene per il momento l'esposizione dei lavoratori sia ancora bassa, è tuttavia necessario un limite vincolante di

esposizione professionale per l'isoprene al fine di prevenire potenziali rischi futuri e garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 48
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'1,4-diossano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC[12] e del CCSS, stabilire un valore limite di esposizione professionale a lungo e breve termine rispettivamente di 7,3 mg/m³ (2 ppm) e 73 mg/m³ (20 ppm), integrato da un'osservazione relativa alla pelle e da un valore limite biologico di 45 mg di HEAA/g di creatinina nelle urine, al termine dell'esposizione o del turno.	(9) L'1,4-diossano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC[12] e del CCSS, stabilire un valore limite di esposizione professionale a lungo e breve termine rispettivamente di 7,3 mg/m³ (2 ppm) e 73 mg/m³ (20 ppm), integrato da un'osservazione relativa alla pelle e da un valore limite biologico di 45 mg di HEAA/g di creatinina nelle urine, ***misurato*** al termine dell'esposizione o del turno.
[12] https://echa.europa.eu/oels-activity-list/-/substance-rev/61801	[12] https://echa.europa.eu/oels-activity-list/-/substance-rev/61801

Or. en

Emendamento 49
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'isoprene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. È dunque opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC e del CCSS, stabilire un valore limite di esposizione professionale nel lungo termine di 8,5 mg/m³ (3 ppm).

Or. en

Emendamento 50
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) I lavoratori di diversi settori, compresi coloro che svolgono operazioni a terra nel settore dell'aviazione, possono essere esposti alle emissioni di gas di scarico dei motori degli aeromobili ("getto di scarico"), una miscela complessa di particolato ultrafine e sostanze pericolose. Gli elementi di prova raccolti a seguito di ispezioni, l'esame della letteratura in materia e le misure di applicazione dimostrano che i gas di scarico degli aeromobili contengono numerose sostanze cancerogene e che l'esposizione può raggiungere livelli estremamente elevati in condizioni di lavoro reali. Nella sua sentenza definitiva del 3 aprile 2025 relativa all'aeroporto di Schiphol, l'autorità del lavoro dei Paesi Bassi ha rilevato che i lavoratori erano abitualmente esposti a concentrazioni eccezionalmente elevate di particolato ultrafine, che talvolta raggiungevano diversi milioni di particelle per cm3, e in

molti casi si trovavano direttamente sulla traiettoria dei gas di scarico dei motori degli aeromobili durante le operazioni di routine. L'autorità del lavoro dei Paesi Bassi ha individuato 142 sostanze e 15 gruppi di sostanze nei gas di scarico degli aeromobili, di cui 44 classificate come cancerogene, e ha concluso che l'esposizione rappresentava un rischio grave e urgente per la salute dei lavoratori, compreso un aumento dei rischi di cancro ai polmoni, cancro alla vescica, BPCO e malattie cardiovascolari. In tale sentenza sono state imposte misure estese e obbligatorie per ridurre l'esposizione. Data la gravità delle conseguenze sulla salute, l'esposizione diffusa dimostrata e la mancanza di un valore limite armonizzato a livello dell'Unione, è necessario che l'Unione acceleri la valutazione scientifica e si adoperi per definire un valore limite di esposizione professionale per le emissioni di gas di scarico dei motori degli aeromobili.

Or. en

Emendamento 51
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. La Commissione dovrebbe consultare il RAC e il CCSS al momento di istituire o rivedere i valori limite, al fine di garantire che questi siano proporzionati, misurabili e basati su dati concreti.	(11) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. La Commissione dovrebbe consultare il RAC e il CCSS al momento di istituire o rivedere i valori limite, al fine di garantire che questi siano proporzionati, misurabili e basati su dati concreti. ***La consulenza fornita sia dal RAC che dal CCSS è***

	fondamentale, in particolare l'accordo tripartito del CCSS raggiunto con i governi e le parti sociali. I loro pareri di esperti, basati su prove scientifiche, esperienze pratiche e realtà sul luogo di lavoro in tutta l'Unione, riflettono un ampio sostegno, rafforzando in tal modo la validità dei loro pareri e migliorando l'efficacia dell'attuazione negli Stati membri.
[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 52
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) I vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza rischiano di essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione nel corso del loro lavoro. L'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena. Le misure preventive sono pertanto di fondamentale importanza e tale revisione dovrebbe rafforzare la protezione dei vigili del fuoco dagli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Sono stati elaborati importanti orientamenti sui rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, tra cui orientamenti settoriali specifici per i vigili del fuoco e per il personale dei servizi di emergenza. Oltre alle necessarie misure preventive previste dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe consultare il CCSS sulla necessità di aggiornare la sua raccomandazione (UE) 2022/2337[1 bis] sull'elenco europeo delle malattie professionali, al fine di

incoraggiare gli Stati membri a introdurre misure di prevenzione rafforzate a livello professionale e disposizioni che consentano una migliore compensazione per le condizioni che si sospetta siano connesse con l'esposizione professionale in determinate professioni.

[1 bis] ***Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione, del 28 novembre 2022, sull'elenco europeo delle malattie professionali (GU L 309 del 30.11.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2337/oj).***

Or. en

Emendamento 53
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il cobalto è utilizzato in diversi settori di importanza strategica per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nella normativa europea sul clima, come il settore delle batterie. Promuovere la transizione industriale, stimolare l'economia circolare e mantenere e rafforzare l'autonomia strategica internazionale per quanto riguarda le materie prime sono tutte priorità dell'Unione, così come garantire un livello elevato di protezione della salute umana, prevenire malattie e affezioni fisiche, ed eliminare le fonti di pericolo per la salute fisica conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, mentre il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali prevede il diritto dei lavoratori a un livello elevato di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro, che comprende la protezione dall'esposizione ad agenti

cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro. La valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione conferma che le misure proposte nella presente direttiva, e approvate dalle parti sociali in seguito a consultazioni nel quadro del CCSS, garantiscono un approccio equilibrato, riducendo al minimo gli svantaggi economici per le imprese e le chiusure di imprese, offrendo nel contempo un'adeguata protezione dei lavoratori a livello dell'UE, coerentemente con gli obiettivi chiave dell'UE, tra cui l'autonomia strategica dell'UE, il piano europeo di lotta contro il cancro e la duplice transizione. Pertanto, in futuro andrebbero prese in considerazione deroghe ai valori limite fissati per il cobalto e i suoi composti inorganici, mentre il CCSS raccomanda di verificare la necessità di ridurre ulteriormente i valori limite entro 13 anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Or. en

Emendamento 54
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il conseguimento di un elevato livello di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione richiede l'effettiva attuazione della presente direttiva in tutte le imprese, in particolare le PMI, comprese le microimprese. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mantenere livelli di protezione uniformi per tutti i lavoratori e agevolare il rispetto della normativa da parte delle PMI, comprese le microimprese. In tale contesto, misure specifiche quali il sostegno finanziario e

amministrativo potrebbero aiutare le PMI, comprese le microimprese, a rispettare ulteriormente gli obblighi di cui alla direttiva 2004/37/CE e a compiere passi avanti nell'eliminazione dei rischi correlati all'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro, portando in tal modo benefici a tutti i lavoratori.

Or. en

Emendamento 55
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Il cobalto è utilizzato in diversi settori di importanza strategica per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nella normativa europea sul clima. Sebbene sia fondamentale per il successo della transizione industriale e per stimolare l'economia circolare, il cobalto è anche un metallo pericoloso che comporta gravi rischi per la salute dei lavoratori, come problemi respiratori, al cuore, alla tiroide, danni al fegato o ai reni e un rischio potenziale di cancro. Gli OEL per il cobalto e i suoi composti inorganici sono pertanto necessari per contribuire a prevenire effetti a lungo termine sulla salute e sul benessere dei lavoratori e per sostenere l'attrattiva, la competitività e quindi la sostenibilità a lungo termine dell'industria del cobalto nell'Unione.

Or. en

Emendamento 56
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) I lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose sul luogo di lavoro, il che può aumentare i rischi e avere effetti nocivi per la salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che hanno la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o lo stesso tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati. Ciò è particolarmente importante per i vigili del fuoco e per il personale dei servizi di emergenza. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sulle modalità in cui gli ispettori e i datori di lavoro possono valutare la conformità e la prevenzione in caso di co-insorgenza di più agenti cancerogeni.

Or. en

Emendamento 57
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Il cobalto è utilizzato in diversi settori per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nella normativa europea sul clima, come il settore delle batterie. Poiché si prevede che il consumo di cobalto aumenti di circa il 330 % entro il 2050 a seguito della transizione ecologica [1 bis], è particolarmente importante garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

[1 bis] Documento di lavoro dei servizi della

Commissione, Relazione sulla valutazione d'impatto a sostegno della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE, SWD(2025) 192 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025SC0192#:~:text=Document%2052025SC0192,SWD/2025/192%20final

Or. en

Emendamento 58
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) La direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, richiedeva alla Commissione di sviluppare una definizione per i farmaci pericolosi, di fornire orientamenti e di stilare un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze ivi contenute. Sebbene tale lavoro sia stato intrapreso, finora non è stata inclusa nella legislazione dell'Unione alcuna definizione di farmaci pericolosi. Al fine di garantire la completezza giuridica e fornire chiarezza normativa in materia, è pertanto opportuno aggiungere tale definizione nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 59
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) A causa delle proprietà nocive del cobalto e dei suoi composti inorganici, è essenziale garantire che il cobalto e i materiali contenenti cobalto immessi sul mercato dell'Unione siano prodotti in condizioni di sicurezza e salute sul lavoro che garantiscano un livello di protezione dei lavoratori equivalente a quello richiesto all'interno dell'Unione, anche quando tali materiali provengono da paesi terzi.

Or. en

Emendamento 60
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) I dati a livello dell'Unione relativi a problemi di salute correlati al lavoro dovuti all'esposizione al cobalto e ai suoi composti inorganici, agli idrocarburi policiclici aromatici, all'isoprene e all'1,4-diossano sono spesso assenti, inaffidabili o insufficienti. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti e raccomandazioni per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri per migliorare le segnalazioni e i registri di esposizione.

Or. en

Emendamento 61
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quinquies)Per la maggior parte delle sostanze cancerogene non è possibile individuare un livello sicuro di esposizione per inalazione sul luogo di lavoro al di sotto del quale non esisterebbe alcun rischio di cancro (una cosiddetta "soglia"). Per tali agenti cancerogeni privi di soglia, quando gli OEL vincolanti sono fissati a norma della direttiva 2004/37/CE, i valori limite sono ancora associati a un rischio residuo. Molti di questi agenti cancerogeni privi di soglia non possono essere eliminati o sostituiti ed è pertanto necessario ridurre al minimo e comunicare in modo trasparente i rischi residui per i lavoratori. Il rischio residuo è definito come il rischio di cancro in eccesso nel corso della vita corrispondente a un dato OEL vincolante sulla base di una valutazione scientifica del rapporto tra una data esposizione e i casi di cancro previsti (rapporto esposizione/rischio). I rischi residui differiscono da un OEL vincolante all'altro, tra l'altro perché nel processo di definizione degli OEL vincolanti sono presi in considerazione gli aspetti socioeconomici. Il rischio residuo è espresso come il numero di casi di cancro aggiuntivi (aggiuntivi al numero previsto senza esposizione) che sono statisticamente attesi quando una coorte di lavoratori è esposta alla sostanza a un livello di esposizione corrispondente all'OEL vincolante per tutta la vita lavorativa (8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, 40 anni di carriera).
	Or. en

Emendamento 62
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quinquies)L'obiettivo principale della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro. Le considerazioni relative alla politica industriale, alle catene di approvvigionamento o agli interessi strategici dell'Unione non dovrebbero comportare un abbassamento di tale livello di protezione. La definizione, la revisione e l'attuazione dei valori limite di esposizione professionale dovrebbero pertanto essere guidate principalmente dalla necessità di prevenire le malattie professionali e proteggere la salute dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 63
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quinquies)I valori limite stabiliti nella presente direttiva dovrebbero essere oggetto di un controllo periodico e di un riesame rigoroso a cadenza quantomeno quinquennale, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie, per garantirne la costante coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 e con gli sviluppi sociali, economici e tecnologici.

Or. en

Emendamento 64
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 sexies) I lavoratori sono spesso esposti a una miscela di diverse sostanze pericolose sul luogo di lavoro, il che può aumentare i rischi e avere effetti nocivi per la salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o lo stesso tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere e promuovere l'applicazione di un approccio che tenga conto del rischio legato alle miscele nelle valutazioni del rischio sul luogo di lavoro e nelle misure di prevenzione, anche fornendo orientamenti e incoraggiando lo sviluppo e l'uso di metodologie e strumenti adeguati per affrontare le esposizioni combinate.

Or. en

Emendamento 65
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 sexies) Per garantire un livello di protezione completo è necessario considerare gli effetti dell'esposizione combinata a diverse sostanze. Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose, il che può aumentare i rischi e avere effetti nocivi per la salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o

lo stesso tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati.

Or. en

Emendamento 66
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 sexies) Il CCSS [1 bis] ha adottato per consenso un elenco dei rischi residui associati agli OEL vincolanti esistenti per gli agenti cancerogeni a norma della direttiva 2004/37/CE e della direttiva 2009/148/CE.
	[1 bis] Parere del gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche presentato al CCSS sui rischi residui, documento 016-25 adottato il 10.12.2025.

Or. en

Emendamento 67
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 septies) I vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza rischiano di essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione nel corso del loro lavoro. L'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena. L'esposizione professionale dei vigili del fuoco comprende una varietà di pericoli derivanti da incendi e da altre

situazioni non connesse a incendi. È pertanto importante che i datori di lavoro dei vigili del fuoco, compresi i vigili del fuoco volontari e il personale dei servizi di emergenza valutino, conformemente alla direttiva 2004/37/CE, riducano il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione e che adottino le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la decontaminazione e la prevenzione a norma della direttiva 2009/148/CE in seguito alla rimozione dell'amianto.

Or. en

Emendamento 68
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 septies) La direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione, compresi il mercurio e i composti inorganici divalenti del mercurio, che sono stati aggiunti all'allegato III della direttiva 2004/37/CE. Poiché non tutti i composti inorganici divalenti del mercurio possono essere classificati come sostanze tossiche per la riproduzione, è necessario chiarire che il valore limite si applica solo al mercurio e ai composti inorganici divalenti del mercurio che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. L'espressione "mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)" dovrebbe pertanto essere sostituita dall'espressione "mercurio e

composti inorganici divalenti del mercurio che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE (misurati come mercurio)".

[1 bis] ***Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 69
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 septies) L'isoprene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. È dunque opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC[1 bis] e del CCSS, stabilire un valore limite di esposizione professionale a lungo termine di 8,5 mg/m³ (3 ppm). Questo OEL può entrare in vigore senza alcuna misura transitoria.

[1 bis] ***https://echa.europa.eu/it/oels-activity-list/-/substance-rev/62301/term***

Or. en

Emendamento 70
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 septies) I valori limite stabiliti nella direttiva 2004/37/CE dovrebbero essere oggetto di un controllo periodico e di un riesame rigoroso a cadenza quantomeno quinquennale, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie, nell'ottica di proporre, se del caso, un'ulteriore riduzione dei valori limite di esposizione professionale.

Or. en

Emendamento 71
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 octies) I vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza rischiano di essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione nel corso del loro lavoro. Nel luglio 2022, l'IARC, un organismo dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena. L'esposizione professionale dei vigili del fuoco comprende una varietà di pericoli derivanti da incendi e da altre situazioni non connesse a incendi. È pertanto importante che i datori di lavoro dei vigili del fuoco, compresi i vigili del fuoco volontari, e del personale dei servizi di emergenza valutino, conformemente alla direttiva 2004/37/CE, il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione e che adottino le misure necessarie per proteggere la salute e la

sicurezza dei lavoratori. A tal fine, la Commissione, in cooperazione con l'EU-OSHA e l'ECHA, dovrebbe fornire orientamenti a livello di Unione per i servizi di emergenza sugli IPA e su altre esposizioni cancerogene connesse con la combustione, riguardanti le strategie di valutazione dell'esposizione, la decontaminazione, l'igiene delle stazioni, la manipolazione, lo stoccaggio e la pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e la prevenzione durante le pulizie. Gli orientamenti dovrebbero riguardare sia le vie di esposizione cutanee che quelle aeree. I datori di lavoro dei vigili del fuoco dovrebbero mettere in atto misure preventive e protettive sulla base di suddetti orientamenti, nonché facilitare la sorveglianza medica sistematica, in particolare dopo eventi di picco, al fine di garantire un migliore monitoraggio dei percorsi clinici e migliorare la raccolta di dati sui pericoli per la salute. Tali dati contribuiranno a future revisioni e adeguamenti della presente direttiva, garantendo una migliore salute e sicurezza per tali lavoratori.

Or. en

Emendamento 72
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 octies) Le differenze di genere nei modelli di esposizione, nella suscettibilità fisiologica e nei risultati sanitari non sono sufficientemente rispecchiate nella ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione ai rischi chimici. La Commissione dovrebbe pertanto includere un'integrazione sistematica della dimensione di genere nelle valutazioni delle future modifiche

alla direttiva 2004/37/CE.

Or. en

Emendamento 73
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 octies) Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, essa dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 74
Per Clausen

Proposta di direttiva
Considerando 12 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 nonies) La fissazione di valori limite di esposizione professionale è un compito intrinsecamente politico, che richiede il bilanciamento di evidenze scientifiche, considerazioni socioeconomiche, fattibilità tecnica e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Tali decisioni determinano il livello di protezione della salute concesso a milioni di lavoratori in tutta l'Unione e devono pertanto rimanere all'interno di un processo democratico pienamente trasparente soggetto al controllo pubblico e al controllo parlamentare. L'attuale procedura, che coinvolge la Commissione, gli Stati membri, il CCSS e il Parlamento europeo in qualità di colegislatore, garantisce che l'adozione di valori limite rifletta la responsabilità politica anziché l'aggiornamento tecnico automatico. È

pertanto opportuno che decisioni di tale importanza continuino ad essere adottate mediante la procedura legislativa ordinaria e non mediante procedure semplificate destinate unicamente all'attuazione uniforme o a modifiche non essenziali della legislazione.

Or. en

Motivazione

Motivazione: fissare valori limite per le sostanze prive di soglia a norma della presente direttiva (ossia agenti cancerogeni privi di soglia) significa decidere il livello di rischio (casi di cancro residui) accettabile per i lavoratori esposti. Si tratta di un elemento essenziale della direttiva 2004/37/CE. Si tratta sempre di una decisione sociale e politica e certamente non di una decisione tecnica.

Emendamento 75
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 nonies) È necessario che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata, sulla base delle informazioni disponibili, se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in determinati farmaci pericolosi. La formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire a norma dell'articolo 11 della direttiva 2004/37/EC dovrebbe essere adattata per tener conto di un rischio nuovo o mutato, in particolare nel caso in cui i lavoratori siano esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o a vari agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze connesse al

lavoro, e ripetuta periodicamente se necessario.

Or. en

Emendamento 76
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel

Proposta di direttiva
Considerando 12 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 decies) Il 29 maggio 2024, il CCSS ha adottato un parere[1 bis] sulle sostanze chimiche prioritarie per i valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti, nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che contiene un elenco di sostanze prioritarie da proporre per l'elaborazione di una proposta di valore limite dell'Unione a norma della direttiva 2004/37/CE. In particolare l'elenco comprende cinque sostanze o gruppi di sostanze classificate come "sostanze prioritarie immediate" (ossimi, butanonossima, N-(idrossimetil)acrilammide (NMA), composti organostannici e dibromuro di etilene). Il CCSS raccomanda vivamente alla Commissione di utilizzare tale elenco nella selezione delle sostanze chimiche per l'elaborazione di proposte legislative relative a valori limite nuovi o rivisti nell'ambito della direttiva CMRD.

*[1 bis] **Documento CCSS 006-24, https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/1c3986a7-b583-4382-a6bc-d712eace2b47/details***

Or. en

Emendamento 77
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 decies) I lavoratori possono essere più esposti e più vulnerabili a diversi tipi di sostanze a seconda del loro genere e ciò dovrebbe riflettersi nella ricerca in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro. L'integrazione della dimensione di genere è parte integrante dello sviluppo di tutte le politiche e strategie di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro a livello dell'Unione. Le valutazioni d'impatto della Commissione dovrebbero esaminare le conseguenze per la salute dei lavoratori di tutte le sostanze disaggregate per genere e la Commissione dovrebbe integrare sistematicamente la dimensione di genere nelle future modifiche della direttiva 2004/37/CE.

Or. en

Emendamento 78
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 undecies) Sebbene gli OEL vincolanti siano fissati dalla direttiva 2004/37/CE per gli agenti cancerogeni privi di soglia, i valori limite sono ancora associati a un rischio residuo. Poiché molti di questi agenti cancerogeni non possono essere eliminati, sostituiti o ridotti al minimo, si ritiene pertanto necessario comunicare in modo trasparente i rischi residui ai lavoratori.

Or. en

Motivazione

Un elenco dei rischi residui associati ai valori limite vincolanti di esposizione professionale degli agenti cancerogeni a norma della direttiva CMRD (2004/37/CE) e della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il luogo di lavoro (2009/148/CE) è disponibile al seguente link dell'agenzia europea EU-OSHA: https://osha.europa.eu/it/legislation/directive/directive-200437ec-carcinogens-or-mutagens-work

Emendamento 79
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 duodecies)I valori limite di esposizione professionale fissati dalla direttiva 2004/37/CE sono essenziali per garantire norme minime a livello dell'Unione per proteggere i lavoratori dalle sostanze pericolose. Tuttavia, tali valori non eliminano completamente i rischi associati all'esposizione. La fissazione di valori limite e, di conseguenza, il livello dei rischi residui ad essi associati non è una questione puramente tecnica, ma richiede una valutazione politica e una decisione politica. La procedura legislativa ordinaria che coinvolge sia il Parlamento europeo che il Consiglio per fissare valori limite vincolanti a norma della direttiva 2004/37/CE è pertanto essenziale a tale riguardo.

Or. en

Emendamento 80
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;	"ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato ***e inclusi nell'elenco di cui allo stesso allegato a causa dei loro effetti cancerogeni***;"

Or. en

Emendamento 81
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;	"ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato ***e inclusi nell'elenco di cui allo stesso allegato a causa dei loro effetti cancerogeni***;"

Or. en

Emendamento 82
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 ter) all'articolo 2, la lettera b

	bis) è sostituita dalla seguente:
(b bis) "sostanza tossica per la riproduzione": sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;	"(b bis) "sostanza tossica per la riproduzione":
	i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
	ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberati nel corso di un processo e menzionati nello stesso allegato e inclusi nell'elenco di cui allo stesso allegato a causa dei loro effetti cancerogeni;"

Or. en

Emendamento 83
Per Clausen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente.
	"(e bis) "medicinali pericolosi": medicinali che contengono una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;"

Or. en

Emendamento 84
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 ter) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:
	"(e bis) "medicinali pericolosi": medicinali che contengono una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;"

Or. en

Emendamento 85
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:
	"(e bis) "medicinali pericolosi": medicinali che contengono una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;"

Or. en

Emendamento 86
Maria Ohisalo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 quater) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:
	"(e ter) "medicinale": un medicinale a norma dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE;"

Or. en

Emendamento 87
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – lettera e ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 quater)_ all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:
	"(e ter) "medicinale": un medicinale quale definito all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE."

Or. en

Emendamento 88
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera g

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 quinquies) all'articolo 5, paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;	"g) misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale***, che devono essere manipolate in modo adeguato e, per quanto riguarda in particolare i dispositivi***

***respiratori, che sono regolati individualmente, anche mediante controlli sull'idoneità, a norma della direttiva 89/656/CEE del Consiglio*;"**

Or. en

Emendamento 89
Raúl de la Hoz Quintano, Maravillas Abadía Jover, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 sexies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 sexies) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono utilizzati quando sono state messe in atto tutte le possibili misure tecniche e organizzative conformemente alla gerarchia dei controlli per eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori di cui al presente articolo, ma l'esposizione residua si verifica ancora e non può essere ridotta a livelli inferiori al limite di cui all'allegato III. In tali casi, il rispetto del valore limite applicabile per la sostanza cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione è determinato tenendo conto della protezione permessa dai DPI correttamente selezionati, montati e mantenuti."

Or. en

Emendamento 90
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 septies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 septies) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. I lavoratori hanno diritto a interruzioni proporzionate e regolari quando indossano i dispositivi di protezione."

Or. en

Emendamento 91
Per Clausen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 septies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 septies) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. I lavoratori hanno diritto a interruzioni proporzionate e regolari in uno spazio protetto quando indossano i dispositivi di protezione.";

Or. en

Emendamento 92
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 octies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – punto 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 octies) all'articolo 18 bis, il punto 1 è sostituito dal seguente
1. Nel quadro della prossima ***valutazione dell'attuazione*** della presente direttiva ***nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE***, la Commissione ***valuta***	"1. Nel quadro della prossima ***revisione*** della presente direttiva, la Commissione ***propone un*** valore limite inferiore per la polvere di silice cristallina respirabile***, in seguito a consultazione del comitato***

inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile***. La Commissione avvia tale processo nel 2022 e propone quindi, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tale sostanza in una successiva revisione della presente direttiva.***

consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) e tenendo conto delle sue raccomandazioni."

Or. en

Emendamento 93
Per Clausen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 nonies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 nonies) all'articolo 18 bis è inserito il punto seguente:
	"6 bis. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone, se del caso, un valore limite per le sostanze cancerogene nei gas del getto di scarico."

Or. en

Emendamento 94
Per Clausen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 decies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 decies) all'articolo 18 bis, il punto 7 è soppresso.

Or. en

Motivazione

Tale testo è semplicemente obsoleto ed è rimasto dalla precedente revisione della direttiva CMRD e quindi già adottato.

Emendamento 95
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 undecies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – punto 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 undecies) all'articolo 18 bis, il punto 7 è sostituito dal seguente:
7. Entro il ***31 dicembre 2024***, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone***, se del caso, un valore*** limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.	"7. Entro ***... [13 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]*** la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche ***e delle innovazioni tecnologiche,*** e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone ***valori*** limite ***inferiori*** per il cobalto e i composti inorganici di cobalto ***rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva***."

Or. en

Emendamento 96
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 duodecies) all'articolo 18 bis è aggiunto il punto seguente:
	"11 bis. Entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e tenendo conto della recente

classificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'esposizione professionale a determinate professioni come cancerogena, la Commissione avvia una consultazione con il CCSS sulla necessità di aggiornare la raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione, al fine di incoraggiare gli Stati membri a introdurre disposizioni che garantiscano un indennizzo più adeguato per le malattie sospettate di essere legate all'esposizione professionale in determinate professioni."

Or. en

Emendamento 97
Per Clausen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 duodecies) all'articolo 18 bis è aggiunto il punto seguente:
	"11 bis. La proposta della Commissione include nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE "lavori che comportano un'esposizione alle emissioni dei motori degli aeromobili."

Or. en

Emendamento 98
Per Clausen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – paragrafo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 duodecies) all'articolo 18 bis è aggiunto il punto seguente:

"(11 ter.) Entro il 1° dicembre 2026 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, del parere del RAC e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone, se del caso, un valore limite o dei valori limiti per i fumi di saldatura di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE."

Or. en

Motivazione

A seguito dell'inserimento nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE di una voce specifica relativa al lavoro che comporta l'esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, è importante migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a tali fumi di saldatura, integrando la voce nell'allegato I con i corrispondenti valori limite nell'allegato III.

Emendamento 99
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] [***Il termine di recepimento sarà il più breve possibile e, in generale, non supererà i*** due anni]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro […] [due anni ***dalla sua entrata in vigore***]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Or. en

Emendamento 100
Per Clausen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre ***[...] [Il termine di recepimento sarà il più breve possibile e, in generale, non supererà i*** due anni***]***. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre **...** ***[***due anni ***dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]***. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Or. en

Emendamento 101
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – titolo

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) nell'allegato I, il titolo è sostituito dal seguente:
Elenco di sostanze, miscele e procedimenti (articolo 2, lettera a), punto ii), ***e*** lettera b), punto ii)	Elenco di sostanze, miscele e procedimenti (articolo 2, lettera a), punto ii)***,*** lettera b), punto ii) ***e lettera b bis), punto ii))***

Or. en

Emendamento 102
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti ***da processi di*** saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri ***relativi a una sostanza o a una miscela***	9. Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti ***dalla*** saldatura ***e da processi che generano fumi in modo analogo*** contenenti sostanze ***o miscele*** che

che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008[1];

soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008[1];

[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

Or. en

Emendamento 103
Mariateresa Vivaldini, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008[1];	9. Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura ***e processi associati*** contenenti sostanze che soddisfano i criteri relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008[1];
[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.	[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

Or. en

Emendamento 104
Maria Ohisalo

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 2004/37/CE
Allegato 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Lavori comportanti esposizione a medicinali pericolosi contenenti sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Or. en

Emendamento 105
Per Clausen

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Lavori comportanti esposizione a medicinali pericolosi contenenti sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Or. en

Emendamento 106
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Lavori comportanti esposizione a medicinali pericolosi contenenti sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Or. en

Emendamento 107Mariateresa Vivaldini, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2024/37/CE
Allegato III – lettera A – riga 21

Testo della Commissione

			Valori limite							
			8 ore (3)			*Breve durata (4)*				
Nome agente	N. CE (1)	N. CAS (2)	mg/m3 (5)	ppm (6)	f/ml(7)	mg/m3	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi della presente direttiva			0,00007(*2)						Pelle (10)	Valore limite pari a 0,00014(*2) fino a …[GU: sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa] applicato solo ai settori seguenti: (1) fonderie di acciaio e ferro, che comprendono fabbricanti di ferroleghe, 2) fabbricanti di alluminio, 3) fabbricanti di elettrodi di carbonio e di grafite, 4) cokerie, 5) distillazione di catrame fossile, 6) fabbricanti di prodotti refrattari, 7) saldatura di binari di treni, 8) altri processi metallurgici non ferrosi e 9) fusione di metalli.

[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

Emendamento

			Valori limite			
			8 ore (3)	*Breve durata (4)*		

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS ([2])	mg/m^3 ([5])	ppm ([6])	f/ml([7])	mg/m^3	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi della presente direttiva			0,00007([*2])						Pelle ([10])	Valore limite pari a 0,00014(*2) fino a …[GU: sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa] applicato solo ai settori seguenti: (1) fonderie di acciaio e ferro, che comprendono fabbricanti di ferroleghe, 2) fabbricanti di alluminio, 3) fabbricanti di elettrodi di carbonio e di grafite, 4) cokerie, 5) distillazione di catrame fossile, 6) fabbricanti di prodotti refrattari, 7) saldatura di binari di treni, 8) altri processi metallurgici non ferrosi e 9) fusione di metalli ***e 10) settore edilizio***.

[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

Or. en

Emendamento 108
Raúl de la Hoz Quintano, Maravillas Abadía Jover, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2004/37/CE
Allegato III – lettera A **–** riga 21

Testo della Commissione

			Valori limite							
			8 ore (3)			*Breve durata (4)*				
Nome agente	N. CE (1)	N. CAS (2)	mg/m3 (5)	ppm (6)	f/ml(7)	mg/m3	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi della presente direttiva			0,00007(*2)						Pelle (10)	Valore limite pari a 0,00014(*2) fino a …[GU: ***sei*** anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa] applicato solo ai settori seguenti: (1) fonderie di acciaio e ferro, che comprendono fabbricanti di ferroleghe, 2) fabbricanti di alluminio, 3) fabbricanti di **elettrodi** di carbonio e di grafite, 4) cokerie, 5) distillazione di catrame fossile, 6) fabbricanti di prodotti refrattari, 7) saldatura di binari di treni, 8) altri processi metallurgici non ferrosi e 9) fusione di metalli.

[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

Emendamento

			Valori limite			
			8 ore (3)	*Breve durata (4)*		

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS ([2])	mg/m^3 ([5])	ppm ([6])	f/ml([7])	mg/m^3	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi della presente direttiva			0,00007([*2])						Pelle ([10])	Valore limite pari a 0,00014(*2) fino a …[GU: ***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa] applicato solo ai settori seguenti: (1) fonderie di acciaio e ferro, che comprendono fabbricanti di ferroleghe, 2) fabbricanti di alluminio, 3) fabbricanti di carbonio e di grafite, 4) cokerie, 5) distillazione di catrame fossile, 6) fabbricanti di prodotti refrattari, 7) saldatura di binari di treni, 8) altri processi metallurgici non ferrosi e 9) fusione di metalli.

[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

Or. en

Emendamento 109
Nora Mebarek, Estelle Ceulemans, Marc Angel, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2004/37/CE
Allegato – lettera A **–** tabella – riga 42 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS (2)	mg/m³ ([5])	ppm ([6])	f/ml([7])	mg/m³	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Isoprene	***201-143-3***	***78-79-5***	***8,5***	***3***	-	-	-	-		

Or. en

Emendamento 110
Grégory Allione, Valérie Devaux, Jana Toom, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2004/37/CE
Allegato – lettera A **–** tabella – riga 42 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS (2)	mg/m³ ([5])	ppm ([6])	f/ml([7])	mg/m³	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Isoprene	***201-143-3***	***78-79-5***	***8,5***	***3***	-	-	-	-		

Or. en

Emendamento 111
Maria Ohisalo

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2004/37/CE
Allegato – lettera A – tabella – riga 42 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS (2)	mg/m³ ([5])	ppm ([6])	f/ml([7])	mg/m³	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Isoprene	***201-143-3***	***78-79-5***	***8,5***	***3***	-	-	-	-		

Or. en

Emendamento 112
Per Clausen

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2004/37/CE
Allegato – lettera A – tabella – riga 42 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS (2)	mg/m³ ([5])	ppm ([6])	f/ml([7])	mg/m³	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Isoprene	***201-143-3***	***78-79-5***	***8,5***	***3***	-	-	-	-		

Or. en

Emendamento 113
Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato – paragrafo 1 – punto 3
Direttiva 2004/37/CE
Allegato III bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il valore limite biologico vincolante è di 45 mg di HEAA* /g di creatinina nelle urine.***"***	Il valore limite biologico vincolante è di 45 mg di HEAA* /g di creatinina nelle urine***, misurato al termine dell'esposizione o del turno***.

Or. en